C12098 - LUIGI LAVAZZA/NIMS
Provvedimento n. 26667

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 luglio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Luigi Lavazza S.p.A., pervenuta in data 19 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Luigi Lavazza S.p.A. (di seguito, LAVAZZA) è una società controllata dalla famiglia Lavazza, holding dell'omonimo gruppo. Il gruppo opera a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e bevande, ivi compresi i prodotti coloniali e affini (caffè, zucchero, tè, cacao, ecc.) e le attrezzature e apparecchiature per la loro somministrazione. In Italia, in particolare, LAVAZZA è leader nel settore del caffè.
Nel 2016, la società ha realizzato un fatturato complessivo, a livello mondiale, pari a circa 1,9 miliardi di euro, di cui circa 750 milioni di euro in Italia.

NIMS S.p.A. (di seguito, NIMS) è una società attiva nel commercio all'ingrosso e al minuto che opera, in prevalenza, come distributore di caffè "porzionato" (capsule e cialde) a marchio Lavazza. Il contratto attualmente in vigore tra NIMS e LAVAZZA prevede una clausola di esclusiva merceologica a favore della LAVAZZA.
NIMS è controllata dalla società finanziaria FINIMS S.r.l., a sua volta controllata da una persona fisica. Il fatturato realizzato in Italia da NIMS è stato, nel 2016, pari a circa 111 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell'acquisto da parte di LAVAZZA della quasi totalità del capitale sociale di NIMS. Prima di tale acquisizione, è prevista la realizzazione di una fusione inversa tra la NIMS e la sua controllante FINIMS.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio, a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate, è stato superiore a 499 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio, a livello nazionale, dall'impresa target, è stato superiore a 50 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

La società oggetto di acquisizione opera nella distribuzione di caffè porzionato, prodotto che, nell'ambito del più ampio settore della produzione e vendita di caffè, appare identificare un mercato distinto. Il caffè in cialde o in capsule, infatti, si differenzia dal caffè macinato o in grani in termini di: modalità di presentazione e di utilizzo (viene offerto in monoporzione per essere utilizzato su specifiche macchine per la preparazione del caffè espresso); tempi di preparazione (più ridotti); "resa in tazza" (la bevanda che si ottiene è più concentrata e ha un gusto più intenso); prezzo al pubblico (mediamente più elevato di circa 2,5 volte).
Ai fini della presente valutazione, tuttavia, non appare necessario procedere ad una precisa delimitazione del mercato rilevante, posto che la concentrazione realizza una mera sostituzione di un operatore con un altro e non appare idonea a modificare la struttura del mercato interessato, comunque definito. LAVAZZA, infatti, non opera attualmente nella distribuzione di caffè agli utilizzatori finali e si integra a valle in tale mercato attraverso l'acquisizione della NIMS; quest'ultima, già oggi, opera nella distribuzione di prodotti a marchio Lavazza attraverso un contratto di esclusiva merceologica.
Nell'ambito del caffè porzionato, LAVAZZA detiene, a livello nazionale, una quota complessiva pari a circa il 19%, di cui il 4,3% venduto attraverso il proprio distributore NIMS.
Alla luce di quanto esposto, l'operazione di concentrazione in esame non appare idonea a determinare modifiche sostanziali delle condizioni concorrenziali nel mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa	*Giovanni Pitruzzella*